

Agli Onorevoli :

SASSO ALBA

BULGARELLI MAURO

CAPITELLI PIERA

DE SIMONE TITTI

DILIBERTO OLIVIERO

GRIGNAFFINI GIOVANNA

**OGGETTO :**

- RICHIESTA DI **INTERROGAZIONE PARLAMENTARE** .
- **ART 1 COMMA 128 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005:**
- **ELIMINAZIONE DI 7100 POSTI DI DOCENTE SPECIALISTA DI LINGUA STRANIERA PER CIASCUNO**  
**DEGLI ANNI SCOLASTICI 2005-2006 E 2006-2007,**
- **ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER TUTTI I DOCENTI PRIVI**
- **DEI REQUISITI PREVISTI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA-**
- **INIZIATIVE DEL MIUR ATTE AD ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEI PREDETTI**  
**OBIETTIVI.**

In merito a quanto previsto dall'Art 18-“Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”- del Ddl 3223 appena approvato in Senato (Articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311-Legge finanziaria 2005-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- ), i sottoscritti docenti specialisti di Lingua inglese, nel denunciare con forza l'ennesimo ottuso tentativo di sottrarre risorse necessarie alla Scuola Statale per mere esigenze di bilancio, chiedono ai Parlamentari in indirizzo di farsi promotori di un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università per conoscere l'esatta procedura che l'Amministrazione Scolastica Centrale intende perseguire per l'applicazione delle disposizioni in oggetto.

Desta stupore che la relazione tecnica allegata all'emendamento governativo 16.0.100, riguardante il comma 128, non preveda l'apposita uscita in bilancio della stima relativa ai costi d'esercizio dei corsi di formazione obbligatori per tutti i docenti sprovvisti dei requisiti necessari all'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria.

Eppure la normativa vigente esplicita chiaramente la tipologia dei Titoli propedeutici al reclutamento degli insegnanti di Lingua Straniera.

Tutto ciò è previsto sin da quando tale disciplina è entrata ufficialmente nel curriculum di studio degli alunni della scuola elementare.

Solo 30 anni addietro , nelle sperimentazioni degli anni 70, era possibile far riferimento ad una generica preparazione non meglio identificata in una specifica formazione.

E' necessario informare il Governo che dopo aver perso definitivamente il carattere sperimentale degli

“insegnamenti speciali” previsti dalla L.820 del 24/09/1971 e dal progetto ILSEE del 1977, con la generalizzazione disposta dal DPR 12/02/1985 n.104, lo studio della lingua straniera nella Scuola Elementare si attua solo con docenti che dimostrano il possesso di qualificanti parametri di idoneità.

La Legge 148 del 1990 prevede, infatti, agli articoli 7 e 10, insieme ad altri aspetti organizzativi e strutturali, addirittura una norma programmatica specifica per l'utilizzazione dei docenti idonei all'insegnamento di una L2 e la definizione dei requisiti fondamentali necessari allo scopo.

L'art 1 comma 128 della Legge Finanziaria 2005, per questioni strutturali e temporali, sembra violare gravemente la normativa vigente in merito alle competenze utili da conseguire per l'idoneità all'insegnamento della Lingua straniera nella Primaria; inoltre non tiene in nessun conto la pregressa tradizione e sensibilità pedagogica con cui i diversi Governi si sono accostati verso tale disciplina di studio.

Prima della L.148/90 due circolari ministeriali, la 401 del 21/11/89 e la 162 del 09/05/89 organizzavano l'accertamento delle competenze professionali dei docenti in servizio nella Scuola elementare “resisi disponibili” per l'insegnamento della L2. La selezione prevedeva un colloquio per i docenti laureati in lingue e per quelli non laureati che avevano superato un test d'ingresso. Oggi, invece, si vorrebbe procedere, con pochezza e disorganizzazione inenarrabili, verso un corso coatto. . .

E' sconcertante, a tal fine, prendere atto che al percorso formativo utile al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento possano partecipare docenti che, nei diversi ordini scolastici frequentati in passato da studenti, non vantano neppure una sola ora di studio della lingua inglese.

Gli attuali Ministri delle Finanze e dell'Istruzione, su questi temi, devono necessariamente confrontarsi con le norme, le disposizioni ministeriali vigenti, l'organizzazione didattica e strutturale conseguita negli ultimi anni, la formazione assolutamente rigorosa conseguita dagli attuali docenti specializzati e specialisti.

Infatti, successivamente alla selezione prevista dalle Circolari 401/89 e 162/89 con le C.M n.339 del 6/11/1991 e 341 del 12/12/1990 gli insegnanti selezionati entrarono a far parte di un'iniziativa di formazione in servizio le cui modalità furono riprese nei corsi di formazione previsti dalla CM 116 del 21/04/1992 del 1992/1993.

A questi corsi si accedeva dopo aver superato un colloquio con i Dirigenti Scolastici che accertava la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti nei docenti già in ruolo su posto comune :

- Laurea in Lingue straniere con indicazione delle lingue studiate;
- bilinguismo documentato ( nascita/permanenza all'estero —famiglia bilingue-etc);
- possesso di regolare attestato di frequenza di iniziative di formazione ministeriali già attivate nel passato;

docenti di ruolo interessati con curriculum professionale di studio qualificante  
la conoscenza di una specifica lingua.

Il corso a cui potevano iscriversi i docenti in possesso delle caratteristiche su  
descritte era organizzato su 500 ore.

Ieri ed oggi l'analisi delle risorse di organico, la ricognizione delle competenze presenti, la verifica delle esperienze in atto, la cernita delle possibilità professionali disponibili, l'individuazione delle risorse potenziali, l'accertamento delle condizioni organizzative di fattibilità, la progettazione (in costante evoluzione anche grazie alle somme disposte dalla 440/97 legate alla Legge 18/12/1997 ,n.440 "Progetto Lingue Comunitarie" ) delle singole scuole , hanno costituito e rappresentano tuttora gli aspetti fondanti e qualificanti dell'insegnamento della lingua straniera nella Scuola Elementare, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 148 del 1990 e dal D.M. 28 Giugno 1991.

Tuttora l'unico modo per i docenti in ruolo di conseguire l'idoneità all'insegnamento della Lingua inglese nella scuola elementare prevede le seguenti possibilità :

- a partire dal DM 20/10/1994, il superamento dell'ordinaria prova facoltativa nell'ambito dei Concorsi Pubblici Magistrali,- Legge n.114/1993-;
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria con le relative competenze linguistiche attestate da specifici esami di lingua straniera all'interno di un piano di studio che destini almeno tre annualità all'apprendimento di una LS -DPRn.471 del 31/07/1996-;
- Laurea in Lingue e Letteratura straniera, con corso quadriennale della lingua oggetto dell'insegnamento;
- frequenza di specifici corsi di formazione (si accede dopo aver sostenuto una prova selettiva in forma orale e scritta valutata in 18/diciottesimi) , con prova valutativa finale, di ore 100 -"A", di metodologia , di ore 150 -"B" metodologia e rinforzo linguistico- , di ore 300 -"C" metodologia più studio della Lingua- , di ore 500 - formazione linguistica e metodologica- per i soggetti con grado insufficiente o nullo nella conoscenza della Lingua che si vuole insegnare(tali corsi vengono organizzati e disposti dai CSA Provinciali sulla scorta della comunicazione del Miur, con Nota Ministeriale che dispone il piano di assegnazione dei fondi utili all'attivazione della Formazione);
- servizio di 5 anni all'estero in area linguistica congruente con la LS presentata(con collocamento fuori ruolo), amministrati dal Ministero degli affari Esteri.

Altre possibilità di reclutamento e formazione non sono contemplate dalla Legge.

Se si ha intenzione di procedere realmente con l'applicazione dell'Art.18 della Legge Finanziaria 2005 è necessario un provvedimento normativo specifico del Ministro della Pubblica Istruzione, supportato da inderogabili capitoli di spesa, che fissi parametri seri per dei corsi straordinari di formazione di LS per tutto il personale non qualificato in servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare di quanto disposto dagli articoli .5 e 6 del D.M. 28/Giugno 1991.

Ma a tal fine pare insormontabile il problema del reperimento delle risorse economiche congrue all'organizzazione di un numero di Corsi (così elevato da coprire addirittura i due terzi di tutto il corpo docente della Scuola Primaria) di 500. ore qualificanti le competenze linguistiche in soggetti che non hanno mai studiato la lingua inglese.

A meno che non si voglia organizzare una farsa mass-mediatica senza curarsi delle conseguenze disastrose, sulla formazione e sul lavoro, che pagherebbero milioni di studenti e migliaia di docenti specialisti...

In ogni caso è ben chiara l'oggettiva impossibilità, per costi e competenze, per la quasi totalità dei docenti in ruolo su posto comune, di poter intraprendere un percorso formativo utile per l'anno scolastico 2005/2006.

Inoltre, oggi, l'obbligo dell'insegnamento della Lingua straniera esiste solo per i docenti che, per libera scelta, partecipano alle attività di selezione e formazione.

L'obbligatorietà espressa nell'Art.1 comma 128 della Legge Finanziaria 2005 è estranea alle disposizioni ministeriali che si sono fino ad oggi succedute e produrrebbe contenziosi ricorrenti nelle singole istituzioni scolastiche.

E' singolare che lo stesso attuale Governo preveda uno stravolgimento organizzativo e strutturale dell'insegnamento della Lingua inglese nella Scuola Primaria violando grossolanamente lo stesso D.M. n.61/2003 del Ministro Moratti.

Tale Decreto pone un vincolo che si pone in totale antitesi con la Legge Finanziaria appena approvata.

Afferma infatti che l'alfabetizzazione della Lingua Inglese debba compiersi

“ fermi restando gli attuali assetti strutturali e gli orari di funzionamento ”.

Seguono circa 2000 firme di docenti e cittadini della Provincia di Modena  
depositate presso la CGILFLC(Scuola di Modena)